



COMUNE DI SERMONETA

(Provincia di Latina)

Via della Valle 17, c.a.p. 04010, tel. 0773/30151 fax 0773/30010

ORDINANZA AREA 3 N. 2 DEL 11-05-2020

Oggetto: PULIZIA, SFALCIO, ESPURGO E MANUTENZIONE DI FOSSI E TAGLIO SIEPI E PIANTE POSTE A RIDOSSO DI STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI ED INTERPODERALI, ED AREE INCOLTE ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che lo stato di abbandono, degrado e incuria in cui versano alcuni beni immobili di proprietà privata fronteggianti le strade extra-urbane, urbane e vicinali del Comune di Sermoneta - precisamente appezzamenti di terreno e connesse ripe, canali di scolo ed altre opere per la condotta delle acque, aree agricole non coltivate, aree verdi urbane, stabili ed edifici con annesse aree verdi - può incidere sulla viabilità e creare altresì situazioni di pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

RILEVATO, da apposita ricognizione del territorio comunale, che:

- il suddetto stato ha comportato e comporta tuttora la crescita spontanea e diffusa di rovi, arbusti selvatici ed altre forme di vegetazione e successiva estensione di essi su alcuni tratti delle strade extra-urbane, urbane e vicinali site nel territorio comunale;
- all'interno dei centri abitati e nel territorio comunale vi sono molte aree, di proprietà privata, i cui possessori non hanno ancora provveduto ad effettuare il taglio delle erbe infestanti e la manutenzione di siepi e piante;
- l'omessa o difettosa manutenzione dei canali di scolo posti nei pressi della sede stradale ha prodotto e continua a produrre fenomeni di ostruzione dei canali stessi e la conseguente fuoriuscita di acqua, fango e terriccio, soprattutto in occasione di precipitazioni, tale da invadere le strade urbane e vicinali;
- l'omessa manutenzione delle ripe dei fondi laterali alle strade medesime può determinare lo scoscendimento del terreno o il suo cedimento e l'ingombro della sede stradale con massi, terriccio ed altri materiali;
- l'abbandono o la mancata rimozione di rifiuti posti nei suddetti luoghi di proprietà privati fronteggianti le strade concorre a determinare le situazioni di pericolo descritte;

CONSIDERATO che:

- con la stagione estiva ed il manifestarsi delle alte temperature, si determinerà il disseccamento delle erbacce che creano seri e reali pericoli legati alla possibilità di innesco di incendi;
- la presenza di erbacce inoltre, in associazione alle alte temperature, è fattore predisponente alla propagazione di parassiti dannosi tra cui le zecche, portatrici delle Rickettsie che causano la rickettsiosi, malattia molto pericolosa per l'uomo;
- l'intervento di taglio delle erbacce e manutenzione della vegetazione si rende obbligatorio e assume la connotazione dell'urgenza in considerazione di diversi fattori di rischio;

DATO ATTO che come premesso, i suddetti fattori pregiudicano o rendono comunque difficoltosa la circolazione stradale all'interno del territorio comunale, creano le condizioni per il proliferare di animali nocivi tra i quali ratti, insetti e parassiti ed il diffondersi di malattie da questi ultimi trasmesse, costituiscono inoltre potenziale causa di incendi ed infine alterano il decoro urbano;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. n.21 del 30/03/2015 ed, in particolare, l'art. 10 che detta norme in materia di Manutenzione di Terreni – e l'art. 11 – contenente disposizioni sulla cura delle siepi e piante;

VISTO l'art. 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e succ. modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale, *“i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada ... e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile”*;

VISTI, altresì, gli artt. 31, 32, 33 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) sulla manutenzione di ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi;

PRESO ATTO che, quotidianamente, pervengono all'Amministrazione numerose segnalazioni circa la presenza di aree private incolte, ricadenti all'interno dei centri abitati, nelle quali non sono ancora stati eseguiti i lavori di taglio delle erbacce infestanti e pulizia nonché di vegetazione invasiva a ridosso delle strade provinciali, comunali, vicinali ed interpoderali che generano situazioni molto pericolose sia per la possibilità di innesco di incendi che per la propagazione di malattie;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Governo Italiano e dal Dipartimento della Protezione Civile;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante ad oggetto: *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.* (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020), il quale ha individuato tra le attività consentite, elencate nell'allegato 3, anche quelle identificate con i codici ATECO:

- 01 - Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi;
- 02 - Silvicultura ed utilizzo di aree forestali;
- 81.3 - Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole);

CONSIDERATO, quindi, che in relazione alle disposizioni governative sono consentite le attività per la coltivazione del terreno per uso agricolo o forestale e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo che rientrano nei codici ATECO "0.1." e "02", nonché la cura e manutenzione di parchi e giardini pubblici e privati e del paesaggio agrario e rurale riconducibile al codice ATECO "81.30";

VISTO il Decreto Sindacale n. 38 del 27-12-2019 con il quale si conferiva l'incarico per la Posizione Organizzativa dell'Area 3^a - Tecnica, Manutentiva – per il periodo decorrente dal 01-01-2020 al 31-12-2020;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 "*Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali*";

O R D I N A

1) ai **proprietari, possessori, detentori a qualsiasi titolo, amministratori** degli appezzamenti di terreno, dei fossi/canali e di altre opere per la condotta delle acque, di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane, di stabili ed edifici con annesse aree verdi, **fronteggianti le strade extra-urbane, urbane e vicinali del Comune di Sermoneta**, di provvedere, entro il **24 maggio 2020** e, comunque, ogni qual volta necessario ai seguenti interventi:

- a) sfalcio ed eliminazione della vegetazione cresciuta sulle rispettive aree private confinanti con le suddette strade ed in prossimità di curve ed incroci per garantire la necessaria sicurezza e visibilità stradale;
- b) pulizia ed espurgo dei fossi di scolo e di irrigazione privati in modo da garantire il libero deflusso delle acque;
- c) potatura e regolazione delle siepi poste in prossimità delle suddette strade;
- d) potatura delle piante, anche di alto fusto, taglio dei rami e delle parti di siepi che si protendono dal proprio fondo oltre il ciglio della strada provinciale/comunale o del marciapiede, e costituiscano, per lo stato in cui si trovano, fonte di pericolo per la viabilità o comunque impediscano la visibilità anche della segnaletica stradale ciò al fine di assicurare la necessaria viabilità per la tutela della incolumità della circolazione;
- e) rimuovere nel più breve tempo possibile alberi o ramaglie di qualsiasi dimensione che vengano a cadere sulle strade comunali o sui marciapiedi;
- f) raccolta di erbacce, rami, foglie, caduti e depositatisi nelle predette aree in prossimità delle strade in questione o direttamente sul piano stradale;
- g) taglio di radici ed in genere di parti arboree che provocano danno alle strade suddette;
- h) sagomare le siepi situate in curva, negli incroci e lungo i fronti stradali ad un'altezza non superiore a metri 1 e a una distanza adeguata a garantire buona visibilità raccolta dei rifiuti posti nelle predette aree in prossimità delle suddette strade;
- i) pulizia e manutenzione dei canali di scolo, irrigazione, raccolta e deflusso delle acque, posti in prossimità delle strade in questione, mantenimento delle sponde dei fossi laterali delle strade in modo da impedire il franamento di terreno;
- j) espurgo dei fossi sotto i ponticelli;
- k) manutenzione delle ripe dei fondi laterali alla sede stradale;

E' fatto assoluto divieto di procedere alla pulizia dei fossi attraverso l'incendio della vegetazione;

- 2) ai **frontisti confinanti con le strade provinciali, comunali, vicinali ed interpoderali**, di non arare i loro fondi fino alla strada, ma di formare tra questa ed il loro fondo una adeguata capezzagna (almeno mt. 3) per poter compiere le necessarie manovre, con macchina od attrezzi agricoli, senza danneggiare la sede stradale o le ripe ed i fossi. Le capezzagne ed i terreni adiacenti le strade pubbliche devono essere mantenute costantemente pulite. Provvedendo allo sfalcio delle erbe ed alla recisione di arbusti, rovi e piante spontanee che dovessero invadere, anche parzialmente, dette superfici. In senso parallelo alla direzione dell'aratura, si deve mantenere una fascia di rispetto avente una larghezza minima di mt. 1 dal confine stradale o dalle ripe o dai fossi.
- 3) ai **proprietari, possessori, detentori a qualsiasi titolo di aree incolte poste all'interno dei centri abitati**, di provvedere entro il **24 maggio 2020** e – comunque - ogni qual volta necessario, all'esecuzione dei sotto elencati lavori:
1. pulitura delle aree lasciate abbandonate, sgombrando le stesse da erbe, da rovi, da infestanti varie e da ogni qualsiasi tipo di rifiuti anche se abbandonati da terzi;
 2. di conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti, ecc. al fine di ridurre la proliferazione di insetti, topi, ratti, bisce, ecc.
- 4) a tutti i **conduttori dei mezzi agricoli**, di effettuare una accurata pulizia dei mezzi ed attrezzi prima di immettersi su strade provinciali/comunali, al fine di evitare il deposito di zolle di terreno od altro sulle sedi stradali, che potrebbero essere causa di spiacevoli incidenti.

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

A V V E R T E

- che l'inosservanza della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con la sanzione amministrativa da € 25,00 sino ad € 500,00 e, in difetto del pagamento, si procederà ai sensi della legge n. 689/1981;
- che, l'inosservanza della presente ordinanza comporterà, oltre alle sanzioni amministrative, l'addebito integrale delle spese sostenute dal Comune di Sermoneta per i lavori necessari da eseguire in via sostitutiva;
- che i contravventori della presente ordinanza saranno ritenuti responsabili di qualunque danno ad essi imputabile per l'inadempimento stesso e dovranno altresì rimborsare al Comune di Sermoneta tutte le spese che saranno sostenute dall'Ente.

fatta in ogni caso salva l'azione penale e il compimento dei lavori in danno degli inadempimenti.

D I S P O N E

- Che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune di Sermoneta, e venga resa nota alla cittadinanza mediante affissione nei punti principali del territorio comunale;
- Che la Polizia Locale è incaricata della vigilanza e del controllo dell'esecuzione della predetta ordinanza;
- Che la presente ordinanza sia trasmessa a:
 - Comando Polizia Locale di Sermoneta;
 - Comando Stazione Carabinieri di Sermoneta;
 - Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Latina;

- Prefettura– Ufficio Territoriale di Governo di Latina;
- Amministrazione Provinciale di Latina;

COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 241/90 e s.m.i.

Unità organizzativa Responsabile del Procedimento: AREA 3^ – Tecnica, Manutentiva –
Responsabile di Area: Arch. J. Riccardo IANIRI

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sede di Latina entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Sermoneta, lì 11-05-2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Arch. Ir. RICCARDO IANIRI

Il presente provvedimento è immediatamente eseguibile ed è pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Sermoneta dal 11-05-2020 al 26-05-2020, ai fini della pubblicità e della trasparenza degli atti amministrativi.

Reg. Pubbl. 573

Sermoneta, lì 11-05-2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Arch. Ir. RICCARDO IANIRI